

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 180

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 settembre 2017)

INDICE

CARDIELLO: sull'incandidabilità del sindaco di Rutino (Salerno) (4-08004) (risp. BOCCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 7105	(4-08021) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7112
CENTINAIO: sull'acquisto di un romanzo suggerito da parte di un dirigente scolastico ad alcuni allievi (4-06834) (risp. FEDELI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	MUNERATO ed altre: sull'inclusione di alunni stranieri nelle classi (4-07216) (risp. FEDELI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	7117
GASPARRI: sull'acquisto di un romanzo suggerito da parte di un dirigente scolastico ad alcuni allievi (4-06833) (risp. FEDELI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	PETRAGLIA ed altri: sulla morte in carcere di Marcello Lonzi nel 2003 (4-03043) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7119
IURLARO: sulla vicenda giudiziaria relativa al fallimento della società "Baia dei Faraglioni" di Foggia (4-08020) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	RANUCCI: sulla movimentazione del <i>pet coke</i> dal porto commerciale di Gaeta (Latina) al deposito a Sessa Aurunca (Caserta) (4-05839) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7123
sulla vicenda giudiziaria relativa al fallimento della società "Baia dei Faraglioni" di Foggia	TOSATO: sul rifacimento del manto stradale della strada statale 12 in provincia di Verona (4-07677) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7126

CARDIELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in materia di elezioni comunali, ciascun candidato deve dichiarare l'accettazione della candidatura, affermando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ostacolo alla stessa previste dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del decreto legislativo n. 235 del 2012, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", pena la cancellazione, a seguito di accertamento da parte degli uffici preposti, dalle liste stesse (art. 12, commi 2 e 4). L'accertamento delle condizioni di eleggibilità delle liste dei candidati è esperito dagli uffici preposti entro il termine previsto per la loro ammissione o successivamente dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti;

a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, risultava eletto sindaco di Rutino, in provincia di Salerno, Gerardo Immerso;

la Prefettura di Salerno ha accertato, con nota del 6 luglio 2016, che, in forza di una condanna definitiva a 2 anni (ricettazione, per fatti occorsi nel 2002), con pena sospesa, Gerardo Immerso non poteva candidarsi alle elezioni amministrative. Uno scambio di corrispondenza tra il signor Immerso e la Prefettura ha confermato l'incandidabilità. Di qui la necessità di revocare la convalida e procedere a nuove elezioni in quanto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo stabilisce che "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 [che recita: "Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale"] è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse";

il gruppo consiliare di maggioranza ha portato avanti questa anomalia istituzionale sino al 25 agosto 2016, quando chiese che all'ordine del giorno del Consiglio comunale fosse aggiunto un punto nel quale il sindaco comunicava la sua intenzione di "sospendersi" dall'incarico, una procedura

inconsueta dato che, di fatto, il prefetto ha determinato la decadenza di Imerso dal ruolo di sindaco;

l'anomalia è proseguita sino al 2 settembre quando il Consiglio comunale di Rutino ha votato all'unanimità la revoca della convalida dell'elezione a sindaco;

la candidatura di una persona non candidabile alla carica di sindaco da parte della lista civica "Libertà e progresso" ha determinato non solamente problemi in termini amministrativi, rendendo anche necessario accertare quali atti prodotti siano da considerarsi nulli, ma anche un considerevole danno economico alle finanze pubbliche per la necessità di indire nuove elezioni;

spetta al prefetto competente per territorio avviare la procedura volta a determinare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno (art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000), lo scioglimento di un Consiglio comunale. Quello di Rutino è al momento retto dal vicesindaco, Michele Ferraro, espressione del gruppo di maggioranza (lista civica "Libertà e progresso"),

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, prevedere la nomina di un commissario prefettizio, sino allo svolgimento delle nuove elezioni comunali.

(4-08004)

(12 settembre 2017)

RISPOSTA. - Appare opportuno premettere che su un piano generale l'incandidabilità è una causa limitativa del diritto di elettorato passivo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, esclude in radice la possibilità di adire una carica elettiva o di mantenerla.

Le ipotesi di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (testo unico in materia di incandidabilità) sono collegate a condanne per reati specificamente individuati ovvero a pene superiori ad un certo limite temporale o all'applicazione di determinate misure di prevenzione. Dette ipotesi attengono a situazioni personali in cui versa un soggetto, la cui eventuale elezione è nulla, ai sensi dell'art. 10, comma 3. Il testo unico prevede che l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della condizione di incandidabilità stessa.

Il quadro normativo è completato dall'articolo 53 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 263 del 2000, che disciplina le ipotesi di decadenza del sindaco e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale e della Giunta, che rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi organi. Sempre in base alla stessa norma, nelle ipotesi di decadenza le funzioni sindacali sono svolte dal vicesindaco, laddove, in caso di dimissioni, detti poteri vengono affidati ad un commissario.

Per quanto riguarda la vicenda oggetto dell'interrogazione, si precisa che essa ha avuto inizio con le consultazioni elettorali amministrative del 5 giugno 2016, nelle quali è risultato eletto sindaco il signor Gerardo Immerso, già vicesindaco nel corso della precedente consiliatura. La convalida degli eletti è avvenuta il successivo 25 giugno 2016. Nell'ambito degli ordinari controlli sugli amministratori neoeletti, posti in essere dalla Prefettura di Salerno, è emersa la condizione di incandidabilità in cui versava il sindaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 235, per effetto della sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale la Corte di appello di Napoli ha condannato l'interessato.

Il 1° settembre 2016, il Consiglio comunale ha preso atto della sentenza ed ha proceduto, all'unanimità, alla revoca della convalida dell'elezione del signor Gerardo Immerso, così come disposto dal citato articolo 10, con conseguente affidamento delle relative funzioni al vicesindaco. La Prefettura di Salerno, ricevuta la deliberazione consiliare di revoca della convalida dell'elezione del signor Immerso, ha sospeso il Consiglio comunale, successivamente sciolto, ai sensi degli articoli 53 e 141 del testo unico enti locali, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2016.

Con decreto prefettizio del 7 aprile 2017 si è proceduto alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative che hanno riguardato anche il rinnovo degli organi del Comune di Rutino. Le operazioni elettorali, che si sono svolte il successivo 11 giugno, hanno portato all'elezione del signor Giuseppe Rotolo alla carica di sindaco.

La vicenda della decadenza del precedente sindaco è, attualmente, oggetto di un procedimento civile pendente dinanzi alla Corte di appello di Salerno. L'interessato, infatti, ha proposto ricorso al Tribunale di Vallo della Lucania chiedendo l'annullamento previa sospensione, ai sensi degli artt. 669-*sexies* e 700 del codice di procedura civile, della delibera consiliare del 1° settembre 2016 con la quale è stata disposta la revoca della convalida dell'elezione del sindaco, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2016 di scioglimento del Consiglio e del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali. Il Tribunale, con ordinanza del 20 luglio 2017, ha dichiarato improcedibile il ricorso per l'inosservanza, da parte del ricorrente, dei termini perentori previsti per l'instaurazione del contraddittorio. Avverso tale provvedimento il signor Immerso ha presentato atto di citazione dinanzi alla Corte di appello di Salerno, con udienza fissata alla data del prossimo 21 dicembre 2017.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(22 settembre 2017)

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il dirigente scolastico del liceo classico statale "G.B. Morgagni" di Forlì, in data 13 gennaio 2017, ha inviato una circolare agli studenti delle classi quarte e quinte per informarli che avrebbero potuto incontrare lo scrittore Roberto Saviano che il 15 marzo 2017 sarà nella città;

l'adesione all'iniziativa presuppone però l'acquisto dell'ultimo libro dello scrittore "La Paranza dei bambini", al costo di 16 euro,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo circa i fatti descritti;

se non ritenga molto inopportuno e per questo sanzionabile che un dirigente scolastico si trasformi in "venditore di libri" per conto terzi e quali iniziative intenda assumere affinché simili fatti non abbiano a ripetersi.

(4-06834)

(17 gennaio 2017)

GASPARRI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

lo scrittore Roberto Saviano sarà a Forlì il 15 marzo 2017 per una serie di incontri;

il preside del liceo scientifico "G.B. Morgagni" di Forlì avrebbe diramato una circolare (n. 299) nella quale, promuovendo l'iniziativa, scrive che "L'adesione all'iniziativa deve riguardare l'intera classe con l'acquisto da parte degli studenti del romanzo al costo di 16 euro";

nella circolare si confermerebbe, altresì, che l'ufficio stampa di Saviano contatterà la scuola per definire l'incontro, soltanto dopo l'avvenuta adesione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga assolutamente deplorabile una circolare che vincola un incontro culturale all'acquisto del libro dello scrittore;

se non intenda far chiarezza sull'episodio per capire se tale vincolo dipenda da un'iniziativa del preside o se sia stato l'ufficio stampa di Saviano a concordare l'adesione, legandola all'acquisto del libro;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere nei confronti del preside del liceo Morgagni di Forlì.

(4-06833)

(17 gennaio 2017)

RISPOSTA.^(*) - Sulla vicenda che vede coinvolto il liceo classico "Morgagni" di Forlì, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha effettuato opportune verifiche, i cui esiti di seguito si descrivono.

Preliminarmente si evidenzia che l'incontro con lo scrittore Roberto Saviano, autore del libro "La paranza dei bambini", originariamente previsto per il mese di marzo 2017, è stato successivamente annullato. L'incontro sarebbe stato inserito nell'ambito del progetto "Rapsodia: scrittori nelle scuole", al quale partecipano più di 50 scuole di varie città italiane. Il liceo "Morgagni" vi aderisce dal 2013 e l'istituzione scolastica lo ha inserito nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2016-2019. Il progetto preve-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

de la lettura di un romanzo, la discussione in classe con il docente finalizzata alla preparazione dell'incontro, per favorire la partecipazione attiva, e infine la possibilità di confrontarsi direttamente con l'autore su quanto il libro esprime.

L'aspetto caratterizzante dell'iniziativa è la possibilità per gli alunni di non limitarsi al giudizio espresso dal docente e dalla critica, ma di dialogare di persona con uno scrittore, chiedendo direttamente a lui perché ha tratteggiato in un certo modo un personaggio, perché ha scelto quel finale o quella tipologia di scrittura, fino ad esprimergli, eventualmente, riserve e giudizi negativi. Seguendo questa impostazione, gli studenti hanno incontrato gli scrittori Marcello Fois nel 2013, Paola Mastrocola nel 2014, Michela Murgia nel 2015, Fulvio Ervas e Anilda Ibrahimi nel 2016. L'iniziativa, proposta nei consigli di classe del mese di ottobre ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, si sarebbe attuata solo a seguito di approvazione, oltre che dei docenti, di tutti i genitori e degli studenti coinvolti, i quali vi avrebbero aderito liberamente e senza obbligo per alcuno.

La circolare interna n. 299 avente per oggetto "Roberto Saviano a Forlì", che il liceo "Morgagni" ha indirizzato ai docenti e agli studenti delle classi quarte e quinte è risultata, probabilmente rivolgendosi a destinatari già a conoscenza delle modalità organizzative del progetto, estremamente sintetica e fuorviante, così da generare incomprensioni. Lo scopo prefissosi dal dirigente scolastico con la comunicazione, secondo quanto dallo stesso precisato, era quello di determinare il numero degli alunni partecipanti secondo le libere adesioni già manifestate nell'ambito dei consigli di classe che avevano approvato la partecipazione al progetto "Rapsodia". Il riferimento all'acquisto del testo, da parte degli studenti delle classi impegnate nell'iniziativa, era indirizzato esclusivamente a coloro che avessero voluto una copia personale a disposizione, senza ricorrere al prestito bibliotecario.

Tutto ciò posto, si ritiene che la vicenda sia stata adeguatamente chiarita e che non ricorrano i presupposti per l'attivazione di ulteriori iniziative in merito.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

FEDELI

(26 settembre 2017)

IURLARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con la sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della società "Baia dei Faraglioni" a responsabilità limitata, nominando giudice delegato il dottor Francesco Murgo e curatore il dottor Claudio Favino;

su istanza di quest'ultimo, con successivo decreto del 23 marzo 2016, Il Tribunale di Foggia, valutata la complessità della procedura, in ragione della massa dei creditori, dell'importanza, entità e complessità delle attività da svolgere, ha nominato un altro curatore, il dottor Claudio Iadarola, affiancandolo al menzionato dottor Favino;

risulta all'interrogante che la società Vittoria Srl avrebbe manifestato al giudice delegato ed ai curatori il proprio interesse ad essere inserita nel novero dei partecipanti alle eventuali trattative, ovvero a procedere ad evidenza pubblica relative alla futura cessione e/o affitto, anche temporaneo, dell'hotel Baia dei Faraglioni, di proprietà dell'omonima società fallita;

la Vittoria Srl, precisando di essere proprietaria di altra struttura ricettiva di lusso nella zona, avrebbe evidenziato alla curatela il possesso di idonei strumenti finanziari ed organizzativi per vedersi assegnata la struttura alberghiera oggetto della procedura fallimentare (n. 25/2016 Regolamento fallimentare), valutate con estremo interesse dalla curatela stessa, per i potenziali riflessi positivi per la massa dei creditori;

a seguito della gara pubblica, indetta il 24 gennaio 2017, l'affitto temporaneo (per circa un anno) della struttura alberghiera della società fallita è stato assegnato alla "Compagnia del Mare" Srl, unico soggetto competitore della Vittoria Srl nella suddetta procedura;

considerato che:

l'assegnazione sarebbe avvenuta, oltre che nel rispetto degli aspetti formali (ritualità delle domande presentate), sulla base della valutazione della documentazione fornita dai partecipanti e, ove compatibili, sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 104-*bis* della legge fallimentare, di cui al Regolamento n. 267 del 1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

i criteri di scelta dell'affittuario avrebbero dovuto essere, dunque, l'ammontare del canone offerto e le garanzie prestate in ordine allo stipulando contratto di locazione temporanea di immobile;

la società Vittoria, a fronte di un canone minimo di euro 225.000, oltre IVA, con offerte al rialzo stabiliti nel citato avviso pubblico, ha offerto un canone finale di 370.000 euro, a fronte di quello pari ad euro 356.000, offerto invece dalla concorrente "Compagnia del Mare", che già inizialmente aveva presentato un'offerta pari al minimo base d'asta, a fronte dell'offerta della concorrente Vittoria, di euro 300.000;

la società "Compagnia del Mare", peraltro, non parrebbe possedere le necessarie capacità organizzative e finanziarie necessarie a gestire una struttura ricettiva di lusso, operando in servizi di *target* meno elevato ed essendo, oltretutto, gestita da un amministratore, a sua volta, presidente di una società cooperativa in stato di insolvenza;

parrebbe, quindi, che tale impresa manchi delle necessarie "garanzie" da prestare per l'affitto temporaneo e, conseguentemente, fornisca minori tutele della massa creditoria;

al contrario, la società Vittoria parrebbe godere di una situazione patrimoniale/finanziaria decisamente più solida, trattandosi di una società con capitale versato pari ad euro 1.291.250, con oltre 40 addetti alle sue dipendenze e, come detto, con significativa esperienza nella gestione di strutture ricettive di lusso;

i curatori, ad avviso dell'interrogante sorprendentemente, hanno assegnato la locazione della struttura alberghiera alla società "Compagnia del Mare", sulla scorta dell'unica considerazione, secondo cui, tale azienda sarebbe in grado di garantire la proficua prosecuzione dell'operatività dell'*hotel* "Baia dei Faraglioni", evitando, così, lo svilimento del suo valore aziendale, nonostante che nell'avviso di gara non risulta vi fosse alcuna richiesta in ordine alla presentazione di un piano di prosecuzione dell'attività;

il provvedimento di assegnazione presenta ad avviso dell'interrogante rilevanti criticità motivazionali, là dove sembra attribuire apoditticamente ad un soggetto, piuttosto che all'altro, l'idoneità a gestire la struttura ricettiva concessa in locazione temporanea,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la vicenda giudiziaria sinteticamente esposta in premessa;

se non ravvisi la necessità di far luce su tale aggiudicazione e, quindi, di disporre, nei limiti della propria competenza, un'attività ispettiva presso l'ufficio giudiziario interessato.

(4-08020)

(12 settembre 2017)

IURLARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

con la sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della società "Baia dei Faraglioni" a responsabilità limitata, nominando giudice delegato il dottor Francesco Murgo e curatore il dottor Claudio Favino;

su istanza di quest'ultimo, con successivo decreto del 23 marzo 2016, il Tribunale di Foggia, valutata la complessità della procedura, in ragione della massa dei creditori, dell'importanza, entità e complessità delle attività da svolgere, ha nominato un altro curatore, il dottor Claudio Iadarola, affiancandolo al dottor Favino;

la società Vittoria Srl avrebbe manifestato al giudice delegato ed ai curatori il proprio interesse ad essere inserita nel novero dei partecipanti alle eventuali trattative, ovvero a procedere ad evidenza pubblica relative alla futura cessione o affitto, anche temporaneo, dell'*hotel* Baia dei Faraglioni, di proprietà dell'omonima società fallita;

la Vittoria Srl, precisando di essere proprietaria di altra struttura ricettiva di lusso nella zona, avrebbe evidenziato alla curatela il possesso di idonei strumenti finanziari ed organizzativi per vedersi assegnata la struttura alberghiera oggetto della procedura fallimentare (n. 25/2016 registro fallimentare), valutate con estremo interesse dalla curatela stessa, per i potenziali riflessi positivi per la massa dei creditori;

a seguito della gara pubblica, indetta il 24 gennaio 2017, l'affitto temporaneo (per circa un anno) della struttura alberghiera della società fallita è stato assegnato alla "Compagnia del Mare" Srl, unico soggetto competitore della Vittoria Srl nella procedura;

il giudice delegato del Tribunale di Foggia, dottor Francesco Murgo, avrebbe confermato l'assegnazione in favore della società Mare Srl del plesso aziendale, avallando la scelta dei curatori;

considerato che, per quanto risulta:

l'assegnazione sarebbe avvenuta, oltre che nel rispetto degli aspetti formali (ritualità delle domande presentate), sulla base della valutazione della documentazione fornita dai partecipanti e, ove compatibili, sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 104-*bis* della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni;

i criteri di scelta dell'affittuario avrebbero dovuto essere, dunque, l'ammontare del canone offerto e le garanzie prestate in ordine allo stipulando contratto di locazione temporanea di immobile, non essendo stata richiesta la presentazione di alcun piano industriale;

la società Vittoria, a fronte di un canone minimo di 225.000 euro , oltre IVA, con offerte al rialzo stabiliti nel citato avviso pubblico, ha offerto un canone finale di 370.000 euro, maggiore, dunque, rispetto a quello di 356.000 euro, offerto invece dalla concorrente "Compagnia del Mare";

la "Compagnia del Mare" Srl è una società con un capitale sociale versato di 20.000 euro, operante nel settore dei servizi turistico-ricettivi, quale affittacamere per brevi soggiorni e gestore di una struttura alberghiera di *target* meno elevato rispetto al plesso aziendale aggiudicatosi in affitto;

la stessa, pertanto, non parrebbe possedere le capacità organizzative e finanziarie necessarie a gestire una struttura ricettiva di lusso, quale quella oggetto della procedura concorsuale, evidenziando, quindi, la sostanziale carenza delle necessarie "garanzie" da prestare per l'affitto temporaneo e, conseguentemente, le minori tutele per la massa dei creditori;

al contrario, la società Vittoria risulta godere di una situazione patrimoniale-finanziaria decisamente più solida, trattandosi di una società con capitale versato pari a 1.291.250 euro, con oltre 40 addetti alle sue dipendenze e, come detto, con significativa esperienza nella gestione di strutture ricettive di lusso;

il giudice delegato al fallimento ha avallato la scelta dei curatori che avevano assegnato la locazione della struttura alberghiera alla "Compagnia del Mare", sulla scorta dell'unica considerazione, secondo la quale tale azienda sarebbe stata in grado di garantire la proficua prosecuzione dell'operatività dell'*hotel* "Baia dei Faraglioni";

da quanto descritto emerge chiaramente, a giudizio dell'interrogante, come le decisioni assunte dalla curatela e dal giudice delegato, da un lato contraddicano, di fatto, la *ratio* e le finalità della procedura competitiva, ad evidenza pubblica basata proprio sull'assegnazione al miglior offerente, producendo, dall'altro, un evidente danno alla massa dei creditori,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la vicenda giudiziaria sinteticamente esposta, ferma restando l'autonomia decisionale dell'autorità giudiziaria;

se non ravvisi la necessità di far luce su tale aggiudicazione e, quindi, di disporre, nei limiti della propria competenza, un'attività ispettiva presso l'ufficio giudiziario interessato.

(4-08021)

(12 settembre 2017)

RISPOSTA.(*) - Con gli atti di sindacato ispettivo 4-08020 e 4-08021 si ripercorre la vicenda giudiziaria relativa al fallimento della società Baia dei Faraglioni dichiarato dal Tribunale di Foggia con sentenza del 2 marzo 2016. In particolare, si lamenta che la curatela fallimentare, nelle persone dei dottori Claudio Favino e Claudio Iadarola, all'esito di una procedura competitiva, e previa autorizzazione del giudice delegato, dottor Francesco Murgo, avrebbe proceduto ad assegnare la gestione del complesso turistico alberghiero alla "Compagnia del Mare srl", piuttosto che alla "Vittoria srl", in violazione dei criteri legali previsti dall'art. 104-*bis* della legge fallimentare. Su tali premesse, ravvisando criticità motivazionali nel provvedimento di assegnazione dell'affitto temporaneo del complesso aziendale, si chiede di conoscere le valutazioni del Ministro in ordine al caso e se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale di Foggia.

La vicenda è stata oggetto di puntuale approfondimento da parte della competente Direzione generale dei magistrati, che ha provveduto ad acquisire, per il tramite del presidente della Corte di appello di Bari, utili elementi conoscitivi dall'ufficio giudiziario ai fini di un'esaustiva comprensione del caso. Dalle relazioni del presidente del Tribunale di Foggia e del giudice delegato al fallimento, dottor Murgo, si evince come quest'ultimo abbia disposto l'affitto stagionale dell'*hotel* "Baia dei Faraglioni" aderendo ad una richiesta in tal senso avanzata dalla curatela fallimentare.

Come già evidenziato, si è proceduto con gara pubblica, con riserva di aggiudicazione sulla base dei criteri di cui all'art. 104-*bis* della legge fallimentare, all'esito della quale il compendio turistico è stato assegnato, per la stagione 2017, alla società Compagnia del mare. Tale decisione è stata ritualmente impugnata dalla Vittoria srl ai sensi dell'art. 36 della legge fallimentare per violazione di legge e il giudice delegato ha rigettato il reclamo ritenendo legittimo il provvedimento di assegnazione.

Nel merito della decisione di rigetto, anch'essa acquisita agli atti, la competente articolazione ministeriale ha rilevato come la stessa sia supportata da un'articolata disamina delle ragioni della reclamante, la Vittoria srl, e dei motivi dell'impugnazione e da una altrettanto scrupolosa ed accurata risposta a tutti i punti di diritto ed in fatto esposti dal ricorrente. In particolare, ha evidenziato che il provvedimento dà atto del rispetto da parte della curatela dei parametri legali di assegnazione, ovvero l'ammontare del canone offerto e quello delle garanzie prestate, che concorrono nella scelta dell'affittuario secondo un criterio di prevalenza nel superiore interesse della massa dei creditori. Ed ancora, ha rilevato come l'aggiudicazione sia avvenuta sulla base dell'interesse della maggiore valorizzazione aziendale, della

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tutela dell'avviamento, della conservazione della clientela e, in generale, della maggiore concorrenzialità, in funzione della migliore proficuità della vendita del complesso aziendale e quindi del prevalente interesse dei creditori, all'esito di un esame comparativo delle società offerenti.

La decisione risulta, inoltre, puntualmente motivata laddove ripercorre le valutazioni della curatela in ordine al profilo, anch'esso censurato nelle interrogazioni, relativo alla differenza del canone offerto dall'impresa aggiudicataria, rispetto a quello proposto dalla società Vittoria. In proposito, dalle motivazioni espresse, si ricava che tale differenza, pari a 14.000 euro, oltre tutto minima in relazione all'ammontare complessivo del canone annuo, è stata considerata dalla curatela un sacrificio giustificato dalle maggiori garanzie offerte dall'aggiudicataria in ordine alla conservazione dell'avviamento e del valore aziendale del complesso.

Avverso la decisione del giudice delegato del 5 maggio 2017, la Vittoria srl ha proposto reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, all'esito del quale il Tribunale di Foggia, nel rigettare il reclamo, ha confermato la decisione di prime cure osservando che "l'iter logico deduttivo seguito dalla curatela non risulta scalfito dalle considerazioni espresse dalla reclamante in sede di impugnazione" e condannando la società Vittoria alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela e della società Compagnia del Mare.

All'esito dell'istruttoria, la Direzione generale dei magistrati ha dunque concluso che il provvedimento del giudice delegato, peraltro confermato dal Tribunale, appare assolutamente scevro da violazioni di legge, dovute ad ignoranza o negligenza inescusabile e tantomeno connotato da abnormità ovvero da travisamento dei fatti, apprezzandosi, piuttosto, una motivazione puntuale ed ineccepibile, e quindi sottratta al sindacato disciplinare, giusta la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006.

Alla stregua di quanto rappresentato non si ravvisano quindi i presupposti per l'avvio di iniziative ispettive presso l'ufficio giudiziario interessato dalla vicenda.

Per completezza espositiva, in ordine all'esposto anonimo ricevuto dall'interrogante e trasmesso al Ministro, a seguito degli atti di sindacato, per le più opportune valutazioni, si rappresenta che sono in corso accertamenti da parte della competente articolazione ministeriale, che saranno condotti alla stregua delle regole che presiedono alla trattazione degli atti anonimi.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(21 settembre 2017)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

ci sono 812 classi del Veneto in cui il numero degli studenti stranieri è più alto di quello degli italiani; la percentuale supera il 50 per cento arrivando in alcuni casi addirittura all'80 per cento;

il caso più eclatante risulta alla scuola "Cesare Battisti" di Mestre, con una classe formata da 24 bambini stranieri ed un solo bambino italiano;

una così grande sproporzione tra alunni stranieri e italiani crea non poche problematiche, non solo di gestibilità stessa della classe e degli alunni, ma anche e soprattutto di didattica, dato che una classe con l'80 per cento di bambini stranieri, che non parlano la lingua italiana, sono un ostacolo sia all'integrazione che al programma scolastico;

molti degli alunni stranieri, peraltro, sono bambini nati in Italia, ma che, per svariati motivi economici o familiari, non hanno frequentato asili e materne, per cui giungono nelle classi elementari completamente ignari della lingua italiana;

pur vigente già dal 2010 la circolare ministeriale che dà la possibilità di limitare le iscrizioni degli studenti stranieri, fissando il tetto al 30 per cento, di fatto il problema esiste, perché nessun istituto scolastico la applica per la formazione delle classi, posto che la domanda di iscrizione è condizionata dal quartiere di residenza e la formazione di classi di integrazioni dal numero di docenti assegnati,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulle criticità esposte in premessa, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico;

se non convenga sulla necessità di innalzare la percentuale che limita le iscrizioni degli alunni stranieri e renderne il rispetto obbligatorio per tutti gli uffici scolastici, rafforzando l'organico necessario alla formazione di apposite classi di inclusione per accogliere la percentuale *over* quota.

(4-07216)

(21 marzo 2017)

RISPOSTA. - Il competente Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha proceduto ad opportune verifiche sulla situazione degli studenti stranieri frequentanti le scuole ubicate nella regione, che hanno dato le risultanze che si descrivono di seguito.

L'incidenza media degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale della popolazione scolastica è pari al 14 per cento, esattamente 81.630 unità su 594.911. Pur all'interno di una certa variabilità interprovinciale, si registrano percentuali maggiori nella scuola dell'infanzia e in quella primaria (rispettivamente, il 23 ed il 16 per cento).

Nonostante ciò, la maggior parte delle classi costituite a livello regionale, in misura pari all'89 per cento, presenta una percentuale di alunni con cittadinanza non italiana pari o inferiore al 30 per cento. La quota restante, pur con dati percentuali maggiori, si connota comunque per una molteplicità di presenze di alunni di seconda generazione, ossia ragazzi nati in Italia da genitori nati all'estero, piuttosto familiarizzati con lo strumento della lingua italiana per comunicare e con le strutture sociali del nostro Paese.

A fronte di tale scenario la scuola veneta, avendo compreso sin dall'inizio che il fenomeno dell'immigrazione non aveva carattere transitorio ma si collocava in una prospettiva strutturale, si è dotata di efficaci strumenti per affrontare in modo sistemico la gestione delle classi complesse. Di conseguenza, la scuola veneta esprime un elevato livello di professionalità della dirigenza scolastica e del corpo docente, connotati da un ampio repertorio di pratiche didattiche e organizzative capaci di assicurare efficaci processi inclusivi degli alunni con cittadinanza non italiana, da un investimento costante sullo sviluppo professionale attraverso la realizzazione di percorsi formativi ancorati alle più recenti acquisizioni della ricerca di settore, nonché da consolidati sistemi di relazione e sinergia con i vari enti territoriali codificati mediante protocolli, convenzioni, intese e patti territoriali.

Inoltre, la qualità degli interventi didattici orientati al miglioramento sia della comunicazione che dello studio in lingua italiana viene assicurata da un significativo investimento finanziario che, attraverso la presentazione di specifiche progettualità da parte delle istituzioni scolastiche, ha, ad esempio, registrato nell'anno scolastico 2015/2016 l'erogazione alle scuole della regione di complessivi 1.120.457,23 euro per retribuire le prestazioni aggiuntive dei docenti e del personale ATA impegnati nella realizzazione dei progetti citati.

Il rispetto del limite del 30 per cento, previsto dalla circolare n. 2 del 2010 e confermato dalle linee guida del 2014 per l'integrazione degli alunni stranieri, costituisce un impegno prioritario per la scuola veneta, fatte salve le situazioni per le quali, data la presenza rilevante di cittadinanza non

italiana in alcuni quartieri e la particolare organizzazione della rete scolastica, si stanno cercando, d'intesa con la Regione, le Province e i Comuni, le soluzioni più efficaci tramite la stipula di specifici patti e accordi territoriali. A titolo di esempio, sono in corso interlocuzioni anche con la Prefettura di Venezia per l'individuazione di ulteriori azioni di miglioramento dei processi di inclusione.

Inoltre, nell'ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, relativo ai "piani di intervento regionali per l'integrazione sociale di cittadini dei Paesi terzi", è stato approntato un progetto denominato "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale/integrazione - 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica", di cui è capofila la Regione Veneto, finanziato con fondi europei interministeriali, che prevede azioni in tutte le province del Veneto relativamente alla facilitazione linguistica e all'inclusione dei minori con cittadinanza non italiana anche attraverso attività laboratoriali e di animazione teatrale. A livello di *governance* delle azioni curvate sulla scuola sono state attivate 7 reti, una per ciascuna provincia, coordinate da scuole capofila con il supporto e la supervisione dell'Ufficio scolastico regionale.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

FEDELI

(26 settembre 2017)

PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, URAS. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 11 luglio 2003 moriva presso il carcere "Le Sughere" di Livorno all'età di 29 anni Marcello Lonzi, condannato a 9 mesi di reclusione per tentato furto;

come più volte riportato dalla stampa nel corso di questi anni, secondo i familiari sul corpo della vittima sarebbero state rinvenute evidenti ferite, fratture e numerose ecchimosi, citate anche nella perizia del medico legale, che farebbero ritenere Lonzi vittima di un brutale pestaggio; secondo 2 successive inchieste giudiziarie per omicidio colposo, del 2004 e del 2010 entrambe archiviate, il decesso di Lonzi sarebbe avvenuto per arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;

nel maggio 2013 la madre della vittima ha sporto querela ai Carabinieri di Pisa, città nella quale risiede, contro 2 medici della casa circondariale e contro il medico legale che eseguì l'autopsia accusandoli di non avere

"svolto bene il loro dovere" e chiedendo la riapertura delle indagini sulla morte del giovane;

il 27 giugno 2014 il gip del Tribunale di Livorno Beatrice Dani, respingendo una nuova richiesta di archiviazione avanzata dal pm Antonio Di Bugno, ha disposto nuove indagini (6 mesi di tempo) per capire se ci siano state imperizie durante le operazioni di soccorso al detenuto Marcello Lonzi da parte del personale medico dell'istituto di pena;

nel corso delle precedenti Legislature numerose interrogazioni parlamentari hanno chiesto di chiarire eventuali responsabilità dell'amministrazione carceraria connesse con la morte del detenuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare le opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per chiarire le eventuali responsabilità amministrative connesse con la morte di Marcello Lonzi.

(4-03043)

(20 novembre 2014)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, dopo aver esposto le notizie acquisite in merito alla morte di Marcello Lonzi, detenuto presso la casa circondariale di Livorno, ed in merito ai relativi accertamenti disposti in sede penale, si richiede se vi sia da parte del Ministro l'intendimento di istituire un'apposita commissione per il chiarimento della vicenda, nonché per la verifica di eventuali responsabilità amministrative connesse alla morte di Lonzi.

L'argomento, per quanto si va ad esporre di seguito, investe il tema generale dell'assistenza sanitaria ai detenuti che, nel quadro delle riflessioni e delle elaborazioni compiute in seno agli stati generali dell'esecuzione penale, assume un rilievo prioritario e centrale nel panorama delle politiche, messe in atto nel corso degli ultimi anni dal dicastero, volte al miglioramento complessivo delle condizioni di vita all'interno degli istituti di detenzione.

Con il passaggio al Servizio sanitario nazionale delle competenze in ambito carcerario di diagnosi e cura, l'amministrazione penitenziaria è impegnata nella promozione, sul territorio, della collaborazione tra Regioni ed ASL per la realizzazione di presidi sanitari adeguati ai bisogni delle persone detenute, alla luce delle linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti, approvate dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015, opportunamente diffuse alle articolazioni periferiche ed alla magistratura.

In particolare, al fine di sperimentare e di implementare il modello di assistenza sanitaria nelle carceri attraverso l'adozione della telemedicina, sono state adottate specifiche iniziative in attuazione dell'accordo, sottoscritto in data 4 agosto 2016, con Federsanità ed ANCI, coinvolgendo le diverse istituzioni interessate nella definizione di un modello innovativo di gestione della salute all'interno degli istituti di pena che prevede, tra l'altro, l'adozione di un diario clinico informatizzato e la realizzazione di una piattaforma in grado di dialogare con le strutture del Servizio sanitario nazionale onde assicurare completezza e tempestività di comunicazione sulle condizioni di salute dei detenuti.

Passando al caso specifico, come accennato dagli interroganti e come riferito dalla competente articolazione ministeriale, gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria si sono sviluppati nell'ambito di tre successivi procedimenti penali.

Il primo procedimento (n. 9957/03 mod. 44) venne aperto, nell'immediatezza del fatto, a carico di ignoti per la fattispecie di omicidio volontario, su denuncia della madre della vittima. Tale procedimento si è concluso con provvedimento di archiviazione adottato, in data 10 dicembre 2004, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della denunciante alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica. L'accertamento medico-legale, disposto nel corso di tale procedimento, ha individuato in cause esclusivamente naturali l'origine del decesso ("aritmia maligna in soggetto portatore di ipertrofia ventricolare sinistra e di coronarosclosi con severa stenosi del ramo discendente della coronaria sinistra"). La medesima consulenza ha affrontato, inoltre, il tema delle lesioni traumatiche rilevate sul viso di Marcello Lonzi ritenendo che le stesse siano state conseguenza della caduta intervenuta in seguito alla perdita di coscienza ("L'aritmia maligna ha determinato la insufficiente irrorazione cerebrale (...) cui ha fatto seguito una brusca perdita di coscienza del soggetto, che in tal modo è andato ad urtare frontalmente contro lo stipite della porta della cella senza aver avuto il tempo di mettere in atto alcun meccanismo di difesa").

Il secondo procedimento penale (n. 2487/08 R.G.N.R.) è stato iscritto su istanza di riapertura delle indagini presentata da Maria Ciuffi, madre del deceduto, a carico di un compagno di cella di Lonzi per la fattispecie di omicidio preterintenzionale, nonché a carico di 2 agenti di Polizia penitenziaria per il reato di omicidio colposo. Nel corso del procedimento è stata riesumata la salma, sono state disposte ulteriori consulenze medico-legali ed assunte sommarie informazioni da numerose persone. Gli accertamenti compiuti non hanno portato a conclusioni differenti dalle precedenti: il giudice per le indagini preliminari, ritenendo la morte di Lonzi imputabile a cause naturali, in data 19 maggio 2010 ha adottato provvedimento di archiviazione, anche in tal caso all'esito di udienza camerale per intervenuta opposizione della parte offesa alla richiesta del pubblico ministero.

Un terzo procedimento (n. 6595/13 R.G.N.R.) è stato iscritto, ancora su denuncia di Maria Ciuffi, per il reato di falsa perizia a carico del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel corso del primo procedimento, nonché a carico di 2 medici della casa circondariale di Livorno per i reati di omicidio colposo e false dichiarazioni al pubblico ministero. In data 3 marzo 2014, la Procura della Repubblica ha avanzato anche in tal caso richiesta di archiviazione, avverso la quale la Ciuffi presentava opposizione. Nel corso dell'udienza camerale, tenutasi in data 26 giugno 2014, il giudice nel rigettare la richiesta ha disposto un supplemento di indagini, consistente nel sottoporre il parere reso dal consulente tecnico della persona offesa al vaglio dei consulenti nominati dal pubblico ministero nel corso del secondo procedimento. Le relazioni dei consulenti, depositate il 17 ottobre 2014 ed il 15 novembre 2014, hanno confermato quanto precedentemente riferito. Ne è seguita nuova richiesta di archiviazione del procedimento, cui si è nuovamente opposta la persona offesa e si è tenuta, conseguentemente, l'udienza in camera di consiglio in data 13 gennaio 2016. In data 9 agosto 2016 è stata adottata, anche nell'ambito del terzo procedimento, ordinanza di archiviazione.

Non dissimile da quanto emerso in sede penale è il risultato dell'indagine amministrativa disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e condotta dal provveditorato regionale competente. Secondo quanto riferito, Marcello Lonzi è stato rinvenuto dal personale di sorveglianza, alle ore 19.50 del giorno 11 luglio 2003, all'interno della sua cella, riverso in terra mentre il suo compagno si trovava inginocchiato di fronte a lui. Il medico dell'istituto penitenziario, prontamente intervenuto, lo ha trovato "riverso bocconi con tracce di sangue intorno alla testa" ed ha notato, ad un primo esame ispettivo, ferite lacerocontuse sulla fronte e sul sopracciglio e labbro sinistri. I soccorsi e le manovre di rianimazione poste in essere non hanno dato esito alcuno e non si è potuto che constatare il decesso del detenuto.

Sulla base della relazione del provveditorato, anche la competente articolazione ministeriale perviene alla conclusione secondo cui non si riscontrano elementi che possano far risalire il decesso a cause violente: le ferite lacerocontuse presenti sul viso del detenuto sono state ricondotte infatti alla dinamica della caduta improvvisa del giovane che, privo di coscienza, avrebbe sbattuto la testa al cancello.

Dal punto di vista sanitario, come ricordato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, durante la detenzione Marcello Lonzi, soggetto tossicodipendente già seguito dal Ser.T. di Livorno, è stato più volte sottoposto a visite mediche, anche da parte dello psichiatra, presentando condizioni generali e fisiche buone, ad eccezione di alcuni disturbi di ansia ed insonnia per i quali era stata prescritta terapia farmacologica. L'unico episodio ulteriore degno di nota è rappresentato dal ricovero d'urgenza, avvenuto nel maggio 2003, per l'ingestione volontaria di sapone liquido ed in polvere.

La ricostruzione della vicenda, effettuata nel corso dell'indagine amministrativa, ha indotto a concludere per l'assenza di elementi di responsabilità disciplinari e amministrative in capo al personale addetto alla sorveglianza così come in capo al personale sanitario relativamente alla qualità dell'assistenza prestata nell'immediatezza. Data la ricostruzione offerta, alcun elemento induce a ritenere inoltre che la patologia cardiaca fosse prevenibile e prevedibile.

Date le risultanze emerse in sede penale ed in sede amministrativa, non si ritiene che possano residuare spazi, allo stato, per ulteriori approfondimenti volti ad individuare eventuali responsabilità amministrative.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(21 settembre 2017)

RANUCCI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il *pet coke* è un carbone ricavato dalla carbonizzazione, ad elevata temperatura di ebollizione, delle frazioni prodotte durante la distillazione del petrolio; si ottiene dal *coking*, un processo di raffinazione dal quale, mediante pirolisi e successiva polimerizzazione, frazioni petrolifere pesanti vengono convertite in prodotti leggeri (gas e benzine), distillati medi e *coke* residuo;

in Italia, nonostante le note proprietà inquinanti, con il decreto-legge n. 22 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2002, il *pet coke* può essere utilizzato, a determinate condizioni, come combustibile; come riporta Assocarboni, il *pet coke* viene «destinato ad un uso energetico (come combustibile in raffinazione, nella generazione elettrica, nell'industria del cemento, nell'industria del biossido di titanio, eccetera), mentre la quota restante viene utilizzata in settori non energetici (industria dell'alluminio, calcinazione, ferro e acciaio, eccetera)»;

questo materiale, contenente una miscela di sostanze tossiche ed altamente cancerogene, viene movimentato nel porto commerciale di Gaeta (Latina) e viene trasportato tramite *camion* muniti di semplici teloni a copertura che, transitando per le arterie principali, attraversano i comuni di Formia e Minturno fino al deposito di Sessa Aurunca (Caserta);

le modalità di trasporto non impediscono, di fatto, il rilascio di materiale altamente inquinante e dannoso nell'ambiente circostante sia sotto forma di deposito sia sotto forma di polveri sottili in atmosfera;

è stato reso noto attraverso gli organi di stampa, le denunce delle associazioni del sud pontino, le segnalazioni dei cittadini, gli esposti e il ricorso di Legambiente alla Commissione europea, che in tutte queste operazioni di carico, scarico e trasporto non vengono rispettate le norme di sicurezza e il *pet coke* viene trasportato senza le dovute misure poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

considerato che:

il porto commerciale di Gaeta è un terminale di merci che, se non adeguatamente movimentate, possono causare ingenti problemi di inquinamento e gravi danni alla salute;

a giudizio dell'interrogante, l'obiettivo da perseguire è la realizzazione di un porto commerciale che risponda allo sviluppo socioeconomico del territorio nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini;

coniugare la tutela dell'ambiente e della salute con lo sviluppo socioeconomico dei sistemi locali significherebbe, ad opinione dell'interrogante, predisporre le basi per conseguire un corretto sviluppo sostenibile,

si chiede di sapere:

se quanto si apprende dagli organi di stampa corrisponda al vero;

quali disposizioni i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per le parti di propria competenza, al fine di vigilare sul corretto svolgimento delle attività di movimentazione del *pet coke* e sull'adeguatezza dei mezzi di trasporto;

quali misure straordinarie intendano adottare, qualora si accertasse la violazione delle norme e la presenza di aree inquinate, al fine di avviare un'immediata bonifica del territorio per garantire il rispetto dell'ambiente e la salute dei cittadini.

(4-05839)

(19 maggio 2016)

RISPOSTA. - L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, subentrata all'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumici-

no e Gaeta ai sensi del decreto legislativo n. 169 del 2016, ha confermato che il trasporto e la movimentazione del *pet coke* nel porto di Gaeta avvengono nel rispetto della vigente normativa e senza pericolo per la salute pubblica.

La movimentazione del *pet coke* è svolta dalla Interterminal srl che, ottemperando al vigente regolamento che disciplina la movimentazione di sostanze polverulente nel porto di Gaeta del 14 gennaio 2013, si è munita dell'autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera *ex parte* V del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasciata dal Settore ecologia e ambiente della Provincia di Latina in data 23 novembre 2015 con prot. n. 64163.

La movimentazione del *pet coke* viene effettuata con adeguate tecnologie, in particolare con tramogge tipo *dust free*, ossia ad atmosfera controllata tramite apparecchi aspirapolvere che evitano il rilascio del particolato di *pet coke*. Inoltre, gli impianti di nebulizzazione inumidiscono, quando necessario, la merce, mentre il carico avviene su automezzi con cassoni dotati di strutture di contenimento che impediscono la dispersione del prodotto trasportato.

I mezzi preposti al trasporto del *pet coke*, di proprietà del Consorzio degli autotrasportatori del golfo sono di tipo misto. La maggioranza è dotata di un unico cassone di forma "a vasca" e di sistemi automatici di chiusura, atti al contenimento del prodotto trasportato senza alcun rilascio in atmosfera. Solo alcuni mezzi, tra quelli impiegati per il trasporto del *pet coke* nel tragitto dalla nave al magazzino, sono invece del tipo "semirimorchio ribaltabile trilaterale".

Questi ultimi, così come imposto dal regolamento vigente, non possono essere caricati oltre l'altezza della sponda di carico e la merce deve obbligatoriamente essere coperta con teloni impermeabili e elasticizzati che impediscono la perdita anche di minime quantità di carico. Tutti i *camion* sono obbligati ad effettuare un'accurata pulizia della carrozzeria prima di lasciare il luogo di carico, utilizzando l'apposito impianto dislocato nell'area portuale. Inoltre, sempre in conformità al vigente regolamento, è presente un impianto di raccolta di prima pioggia debitamente autorizzato dalla Provincia di Latina.

L'Autorità di sistema portuale, con la collaborazione della Capitaneria di porto di Gaeta, effettua attività di prevenzione e controllo, sospendendo le operazioni portuali quando sono riscontrati (in tempo reale) valori relativi alla forza del vento pari o superiori ai 15 chilometri orari.

A distanza di 4 anni dall'entrata in vigore del citato regolamento, l'Autorità di sistema portuale ritiene che il provvedimento approvato abbia dimostrato tutta la propria efficacia in termini di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, con positiva ricaduta sull'opinione pubblica locale,

cosicché la movimentazione di merci alla rinfusa nel porto di Gaeta non costituisce più una fonte di disagio e di rimostranza. Rassicuranti i dati (consultabili in *internet*) rilevati quotidianamente dalla stazione di rilevamento della qualità dell'aria, integrata nella rete regionale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Lazio).

La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne fa presente che alcune rimostranze vengono dagli operatori del *pet coke* che ritengono il vigente regolamento eccessivamente sanzionatorio, anche in confronto ai regimi degli altri scali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrosettentrionale. A ciò si aggiunge il forte calo dei traffici di tale sostanza nel quadriennio 2013-2016 (con un calo del 39 per cento rispetto al periodo 2009-2012) e nel primo semestre 2017 (con un calo dell'86 per cento rispetto al primo semestre del 2016).

Pertanto, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrosettentrionale intende valutare possibili modifiche alla regolamentazione vigente, che tengano conto della necessità di armonizzare le differenti discipline attualmente in forza negli scali di propria competenza, mantenendo nella massima considerazione la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica nella ricerca di un punto di equilibrio in grado di contemperare le ricadute occupazionali, economiche e sociali.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(20 settembre 2017)

TOSATO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

la strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" è un'arteria molto trafficata che attraversa la provincia di Verona e prosegue nel Trentino-Alto Adige;

sulla parte che attraversa la provincia di Verona, al confine con la provincia di Trento, all'altezza di Dolce e in corrispondenza dell'abitato di Peri, il manto stradale è alquanto invecchiato, indebolito e spezzato, con buche, avvallamenti e dossi che rendono la strada pericolosissima;

gli utenti della strada sono sottoposti quotidianamente ai ripetuti rimbalzi delle ruote dei veicoli e ai conseguenti gravi disagi, inquinamento

atmosferico e acustico e incidenti, causati dalla cattiva manutenzione e deterioramento del manto stradale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito dei programmi di manutenzione della rete stradale gestita dall'ANAS SpA, intenda adoperarsi, per quanto di propria competenza, per assicurare le occorrenti risorse finanziarie dirette a garantire la realizzazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, con particolare riferimento al rifacimento del manto stradale e ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto veronese al confine con il Trentino, all'altezza di Dolce e in corrispondenza dell'abitato di Peri.

(4-07677)

(20 giugno 2017)

RISPOSTA. - Sulla strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" sono in fase di attivazione due interventi per il ripristino e il rafforzamento della pavimentazione del manto stradale ammalorato, per un importo complessivo di circa 800.000 euro. Detti lavori saranno realizzati entro il corrente anno 2017.

Inoltre, si informa che nel contratto di programma ANAS 2016 sono previsti sull'arteria stradale, tra i chilometri 309+000 e 326+000, anche lavori di fornitura e posa in opera di barriere paramassi, per un importo di circa 552.000 euro e, in tratti saltuari, opere di manutenzione straordinaria e consolidamento delle scarpate per un investimento di circa 1,8 milioni di euro.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(20 settembre 2017)
